

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sede di Catanzaro – numero di R.G. 1759/2019

2. Nome del ricorrente: Alessandro Cirillo

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata: Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro, in persona del rettore *pro tempore*.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo:

- del DDG n. 902 su Norme Termini e Modalità per trasferimenti passaggi o abbreviazioni di corso, per i CdLM in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e i CdL delle Professioni Sanitarie a.a. 2019/2020 - pubblicato dall'Ateneo di Catanzaro in data 25 luglio 2019;
- in particolare dell'art. 6 DDG n. 902/2019 dell'Università Magna Graecia di Catanzaro nella parte in cui, anche interpretato, lede gli interessi di parte ricorrente, e comunque del bando citato per tutti i motivi in atti;
- el D.R. n. 874 del 23 luglio 2019 (Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento/passaggio di corso/abbreviazione di corso), nella parte in cui lede il diritto del ricorrente ad essere immatricolato ad anni successivi al primo del corso di laurea cui aspira;
- in particolare delle norme finali del D.R. n. 874 del 23 luglio 2019 nella parte in cui, anche interpretate, lede gli interessi di parte ricorrente, e comunque del Regolamento citato per tutti i motivi in atti;
- in parte qua e per quanto di interesse per parte ricorrente, del D.D.G. 968 del 7 agosto 2019, recante Modifiche ed integrazioni al D.D.G. n. 902 del 25.07.2019;
- dei verbali e delle delibere del Senato Accademico del 12 luglio e del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2019, nella parte in cui, anche interpretati ledono gli interessi di parte ricorrente;
- dei verbali e delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato ad anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
- di tutti gli atti sopra indicati e depositati, nonché meglio specificati nell'indice degli atti analitico che si richiama e sempre nella parte in cui non consentono la partecipazione dell'istante nei modi di legge e sotto indicati, disponendo, se del caso anche un annullamento in parte qua degli atti impugnati;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede il diritto del ricorrente ad essere immatricolato ad anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;

3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti:

- degli elenchi e delle risultanze delle richieste di trasferimento, passaggio di corso, abbreviazione e riconoscimento crediti (CdLM in Medicina e Odontoiatria e CdL Professioni Sanitarie), pubblicati sul sito dell'Ateneo di Catanzaro in data 25 ottobre 2019;
- degli aggiornamenti e scorrimenti per i candidati che hanno chiesto trasferimento, passaggio di corso e/o riconoscimento CFU ai fini dell'iscrizione ai corsi di Laurea e Lauree Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie a.a 2019/2020, pubblicati sul sito dell'Ateneo di Catanzaro in data 16 dicembre 2019;
- della nota del 2 dicembre 2019 n. 1609 a firma del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, richiamata negli elenchi sopra citati;
- dei verbali e/o atti inerenti alla valutazione della carriera accademica pregressa dell'istante, nonché dei criteri di valutazione, ancorché non conosciuti, che hanno determinato il mancato raggiungimento della soglia dei 40 CFU;
- del Regolamento didattico di Ateneo nella parte in cui, anche interpretato, lede gli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede il diritto del ricorrente ad essere immatricolato ad anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;

3.2 Estremi dei provvedimenti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti:

- degli aggiornamenti e scorrimenti per i candidati che hanno chiesto trasferimento, passaggio di corso e/o riconoscimento CFU ai fini dell'iscrizione ai corsi di Laurea e Lauree Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie a.a 2019/2020, pubblicati sul sito dell'Ateneo di Catanzaro in data 05 febbraio 2020;
- del decreto del Rettore n. 153 del 31.01.2020, non pubblicato, nella parte in cui si è autorizzata la Segreteria Studenti a procedere all'utilizzo dei posti corrispondenti alla capacità formativa attualmente disponibili per trasferimenti, Passaggi e riconoscimenti, (31 posti) dando corso prioritariamente agli studenti vincitori del

concorso di ammissione ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (DR. 794 del 3 luglio 2019), in possesso di valutazione della carriera pregressa e idonei all'iscrizione all'anno successivo al primo;

- dell'aggiornamento di alcune posizioni a seguito revisione della commissione - richieste trasferimento da stesso corso di laurea da ateneo extra UE per iscrizione ad anni successivi a medicina e chirurgia a. a. 2019/2020 – bando n° 46, pubblicato sul sito dell'Ateneo di Catanzaro in data 5 febbraio 2020;
- dell'aggiornamento sulle richieste di trasferimento da stesso corso di studio da atenei italiani o comunitari al cdlm in Medicina e Chirurgia” a.a. 2019/2020 bando n° 39;
- della nota prot. n. 8694/2020 del 12 maggio 2020, anche ove interpretata, nella parte in cui non consente l'immatricolazione del ricorrente;

4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti:

ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO AMMINISTRATIVO PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ PER VIOLAZIONE ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX LEGGE N. 240/2010. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI LAVORATORI, DELLE MERCI E DEI CAPITALI COSÌ COME DELINEATE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E DALL'ART. 3, PAR. 2, DEL TUE, ARTICOLO 21 DEL TFUE.

Il ricorrente proviene da un Ateneo estero, quello di Tirana, presso il quale ha superato un test di ingresso ai fini dell'immatricolazione alla facoltà di Medicina e Chirurgia.

Alla lettura del bando di trasferimento dell'Ateneo resistente, tuttavia, e precisamente dell'art. 6, il sig. Cirillo prendeva contezza della circostanza per cui la sua domanda sarebbe stata valutata solo in via postergata rispetto alle domande di altri candidati. L'Ateneo albanese, da cui proviene il ricorrente, nato da una convenzione con la Statale di Milano, l'Università di Roma Tor Vergata e l'Università di Bari, rappresenta una sorta di polo didattico italiano: si insegna in italiano, i docenti ordinari sono in gran parte italiani e sono predisposti programmi italiani.

nessuna rilevanza effettiva può riconoscersi al Paese di provenienza che, al contrario, appare soltanto un elemento formale, scevro di qualsiasi significato concreto e mai consono all'obiettivo finale di selezione.

Ne deriva una scelta amministrativa posta in essere a discapito dell'interesse soggettivo del ricorrente, il quale, in conseguenza di una arbitraria determinazione dell'ateneo di Catanzaro si vede illegittimamente privato del proprio diritto allo studio.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 46 D.P.R. n. 394/99, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA.

Nonostante la proclamata attitudine del ricorrente, l'Università non ne ha consentito l'immatricolazione per presunta insufficienza dei posti disponibili al singolo anno di corso ambito.

La scelta di istituire dei posti disponibili per il singolo anno di corso è certamente illegittima. L'Ateneo non poteva affatto sostituirsi al Legislatore e coniare una “nuova” L. n. 264/99 da adattare alla peculiare situazione che ci occupa. una mera delibera d'Ateneo non possa affatto derogare ai principi generali contenuti nella disciplina generale sopra richiamata.

Da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili.

III. SULLA MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI MERITEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 34 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI STUDENTI DI ALTRI ATENEI.

Risulta violato anche il generale principio di meritevolezza, è evidente il contrasto con i principi sanciti dall'art. 34 della Costituzione, nella misura in cui l'assegnazione dei posti disponibili risulta determinata sulla scorta di illegittime determinazioni dell'ateneo e sulla base di criteri che tradiscono e raggirano completamente quelli della meritevolezza.

Prevedere che l'assegnazione dei posti disponibili possa dipendere da circostanze che nulla hanno a che vedere con una valutazione di merito del curriculum universitario del singolo studente, significa tradire il criterio di valutazione meritocratica della carriera accademica al fine di ottenere il massimo dei riconoscimenti qual è appunto la lode. È per tale motivo che risulta palese la violazione del principio di ragionevolezza attesa

l'inosservanza del canone di razionalità operativa per incoerenza ed illogicità con i presupposti alla base della decisione amministrativa.

5. Indicazione dei controinteressati: Tutti i candidati collocati nelle graduatorie di merito, che risultano in posizione utile al rilascio del nulla osta al trasferimento al corso di laurea in medicina e chirurgia (vedi allegati).

6. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1759/2019) nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Catanzaro-Calabria*" della sezione "*T.A.R.*".

7. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. I del T.A.R. per la Calabria sede di Catanzaro con ordinanza n. 272/2020 (vedi in allegato).